

volmente alla tesi del terzo contraente, avrebbe portato alla responsabilità del falso procuratore entro i limiti del cosiddetto interesse negativo. Ma non altrettanto rettamente i giudici di secondo grado applicarono la norma in parola, incorrendo in una palese violazione di legge, nel ritenere in colpa il Radice solo perchè questi omise di chiedere al sedicente rappresentante Scaccabarozzi la prova dei poteri che lo autorizzavano ad impegnare il proprio figlio.

Secondo l'impugnata sentenza il Radice si sarebbe comportato con leggerezza, particolarmente rilevante se si tiene conto che per il contratto che si sarebbe dovuto stipulare il mandato avrebbe dovuto necessariamente rivestire la forma scritta. Ma con simile considerazione la Corte di merito ha ritenuto assiomaticamente l'esistenza della colpa, affermando, in sostanza, il principio che il terzo contraente è senz'altro in colpa tutte le volte che ometta di controllare se colui che si qualifica rappresentante sia realmente tale, ed elevando ad obbligo quello che dalla legge (art. 1393 c.c.) è previsto soltanto come una facoltà. Non basta il semplice comportamento omissivo del terzo contraente per costituire questo in colpa, occorrendo il concorso d'altri elementi per giungere alla affermazione che il terzo nel caso concreto abbia agito senza usare la do-

vuta diligenza. Così lo si può ritenere in colpa se abbia trascurato di accertare l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza quando il falso procuratore sia da lui conosciuto come persona poco seria o poco corretta, o quando le peculiari circostanze o la particolare situazione impongono l'impiego da parte del terzo di una maggiore prudenza e cautela.

Nella fattispecie esaminata la Corte di merito non fece alcun accenno alle diverse ragioni che avrebbero dovuto consigliare il Radice di richiedere la prova del mandato, mentre, in contrario, risulta che esso Radice aveva motivo di fare affidamento sulla parola dello Scaccabarozzi sia per i rapporti di stretta parentela esistenti tra questo e il supposto rappresentato, sia perchè era noto che esso Scaccabarozzi altra volta si era comunque interessato degli affari del figlio in relazione al medesimo immobile oggetto della promessa di vendita.

E alla stregua del tracciato indirizzo che la causa deve essere riesaminata (accogliendosi il secondo motivo del ricorso) allo scopo di stabilire se vi sia stata o meno colpa da parte del Radice nel confidare nella validità del contratto, per poi provvedere nel merito a seconda della soluzione affermativa o negativa del quesito. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 28 gennaio 1960 n. 98 — Pres. Lorizio — Est. Civiletti — P. M. Maccarone (concl. conf.) — Monastero Ador. Perpetue Monza (avv. Santinoli) c. Mazzoleni (avv. Suardi).
(Cassa App. Brescia 16 aprile 1958).

Società di capitali - Azioni - Utili (diritto agli) - Momento di acquisto al patrimonio del socio.
(Cod. civ., art. 2350, 2433).

Il diritto del socio agli utili di esercizio della società, pur essendo genericamente insito nello status di socio, non acquista in realtà natura e sostanza di vero e proprio diritto di credito, in linea concreta, se non attraverso la deliberazione assembleare che ne dispone l'erogazione ai soci, ond'è che da quel momento può ritenersi acquisito al patrimonio del socio il diritto stesso, relativamente all'esercizio nel quale gli utili si sono prodotti (1).

(*Omissis*). — Col mezzo dedotto il Monastero ricorrente sostiene, lamentando nella decisione impugnata la violazione e falsa applicazione degli art. 1353, 1360, 2347, 2350 e 2433 c.c., in relazione agli art. 649 e 669 e 821 stesso codice, che la deliberazione del-

(1) La sentenza aderisce totalmente, nelle argomentazioni e nella conclusione, alla opinione espressa dal GIANNATTASIO, *Diritto del legatario delle azioni al dividendo deliberato dopo l'apertura della successione, ma relativo all'esercizio sociale chiuso anteriormente ad essa*, in questa Rivista 1959, I, 192, in nota critica alla decisione ora cassata App. Brescia 16 aprile 1958. Questa stessa sentenza è pubblicata in *Riv. dir. comm.* 1958, II, 365; *Banca, borsa, tit. cred.* 1958, II, 421; *Foro it.* 1958, I, 951; *Foro pad.* 1958, I, 728; *Giur. it.* 1958, I, 2, 701

l'assemblea dei soci statuenta la distribuzione degli utili ai soci, prescritta dall'art. 2433 c.c. avrebbe, nel sistema della legge, carattere costitutivo del diritto dei soci ad esigere il dividendo delle azioni ad ogni singola approvazione del bilancio, e non già una funzione ristretta al concetto di condizione (*condicio juris*) necessaria perchè si producano gli effetti del diritto di credito al dividendo, come aveva ritenuto l'impugnata sentenza. E movendo da questa tesi, il ricorrente assume che i dividendi in contesa nella presente causa farebbero parte integrale del legato disposto dal *de cuius* in favore di esso Monastero, quali accessori delle azioni cadute nel legato, per essere sopravvenuta dopo il decesso del *de cuius* la deliberazione che aveva disposto dovessero andar distribuiti ai soci i dividendi di cui trattasi.

Il rilievo è fondato. Per disposto dell'articolo 2433 c.c., l'assemblea della società « delibera » in sede di approvazione del bilancio « la distribuzione degli utili ai soci », e dallo stesso tenore letterale della norma si deduce che non esiste un diritto di credito al dividendo delle azioni prima della deliberazione anzidetta, bensì la delibera è costituita dal diritto stesso. Ed al medesimo risultato, cui conduce il processo interpretativo lessicogrammaticale, si perviene attraverso l'interpretazione sistematica, perchè la citata norma dell'art. 2433 comma 1 risponde al concetto, dominante in materia, (del quale rappresenta un corollario la disposizione del comma 3 dello stesso art. 2433 statuenta che in caso di perdita del capitale sociale non possa farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente), che gli utili vanno a far parte del patrimonio della società man mano che si maturano, e che solo attraverso delibera dell'organo sociale al quale soltanto compete di disporre del patrimonio stesso, ossia dell'assemblea dei soci, può prender vita un qualsiasi diritto dei soci stessi all'acquisto degli utili.

Dalle suesposte considerazioni, adunque, si deve pervenire alla conclusione che il diritto del socio, per quel che concerne gli utili d'esercizio della società, pur essendo insito sotto

un profilo generico, di entità astratta, nello *status* di socio, secondo il concetto stesso che vien dato del rapporto sociale nel suo aspetto generico dall'art. 2247 c.c., non acquista in realtà natura e sostanza di vero e proprio diritto di credito, in linea concreta, se non attraverso la deliberazione assembleare che ne dispone l'erogazione ai soci, ond'è che da quel momento solamente può ritenersi acquisito al patrimonio del socio il diritto stesso, relativamente, ben inteso, all'esercizio nel quale gli utili si sono prodotti.

Questi concetti, del resto, già avevano trovato eco nella prevalente dottrina ed in qualche responso giurisprudenziale sotto l'impero del codice di commercio del 1882, nel quale peraltro le norme regolanti la materia potevano esser causa per l'interprete, nei termini in cui erano espresse, di ben maggiori dubbi rispetto alla dizione delle norme attuali, e non si può pertanto che ribadire, con miglior base di appoggio, siffatto orientamento. Considerato pertanto in punto di fatto che la deliberazione dell'assemblea, la quale dispone la devoluzione agli azionisti degli utili in questione, è sopravvenuta alla morte del testatore, si deve ritenere, in aderenza a quanto sin qui considerato, che il diritto agli stessi, per quanto riguarda le 4.000 azioni lasciate dal *de cuius* al Monastero oggi ricorrente non fossero parte dell'asse ereditario, bensì costituissero una sopravvenienza in favore del Monastero legatario quale accessorio della cosa legata.

A tuziorismo di quanto sopra, il Monastero ricorrente prospetta con fondamento, nella sua memoria di udienza, un argomento ulteriore tratto dalla disciplina dei titoli di credito, categoria alla quale indubbiamente appartengono le azioni di società, come si evince dalla norma dell'art. 2006 comma 4 c.c. perchè per essi è stabilito, a proposito delle vendite a termine ma con norma suscettibile di applicazione analogica a qualsiasi negozio traslativo e quindi anche al legato successorio, che gli interessi e i « dividendi » esigibili dopo il trasferimento del titolo ma prima della scadenza del termine spettano all'acquirente. (*Omissis*)